



# REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ED ESONENTI AZIENDALI

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ED ESPONENTI AZIENDALI.....	1
<b>1. Disposizioni generali.....</b>	<b>4</b>
1.1. Premessa.....	4
1.2. Normativa di riferimento.....	4
<b>2. Ambito di applicazione .....</b>	<b>5</b>
2.1. Perimetro soggettivo .....	5
2.2. Individuazione delle operazioni che rientrano nell'applicazione della normativa.....	7
2.3. Esenzioni e deroghe.....	7
<b>3. Processi deliberativi.....</b>	<b>8</b>
3.1. Consigliere Indipendente.....	8
3.2. Fase pre-deliberativa - Informativa preventiva .....	8
3.3. Deliberazioni .....	9
3.4. Delibere quadro .....	10
3.5. Operazioni che ricadono anche nella disciplina dell'art. 136 TUB .....	10
3.6. Operazioni di competenza assembleare .....	10
3.7. Procedura in caso di parere negativo del Consigliere Indipendente.....	11
3.8. Verifica del rispetto delle procedure deliberative.....	11
<b>4. Operazioni ex art 136 TUB e 2391 cc .....</b>	<b>11</b>
4.1. Operazioni ex art 136 del Testo Unico Bancario .....	11
4.2. Iter deliberativo .....	12
4.3. Operazioni ex art. 2391 del Codice Civile .....	12

<b>5.</b>	<b>Limiti e controlli .....</b>	<b>13</b>
5.1.	Limiti prudenziali alle attività di rischio .....	13
5.2.	Modalità di calcolo .....	14
5.3.	Monitoraggio ex-ante del rispetto dei limiti prudenziali.....	14
5.4.	Monitoraggio nel continuo del rispetto dei limiti prudenziali.....	14
5.5.	Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati .....	15
5.6.	Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali e delle Funzioni interne .....	15
<b>6.</b>	<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>16</b>
6.1.	Disposizioni finali e transitorie .....	16

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1. PREMESSA

La disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La normativa individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi (che nell'insieme formano il novero dei soggetti collegati); stabilisce limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti di tali soggetti collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; disciplina le procedure deliberative che dovranno trovare applicazione; fornisce indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, precisando le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali nonché gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Il presente Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Privata Leasing in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia (Circolare 263/2006 e Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" e relative fonti normative e regolamenti richiamate). Viene presa in considerazione la normativa di contesto, tra cui l'art. 2391-bis del Codice civile e, qualora la Banca diventasse destinataria della normativa, il Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Il Regolamento, nella sua prima versione, ha ricevuto il preventivo parere positivo vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente. Tali pareri

contengono un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della procedura a conseguire gli obiettivi previsti dalla complessiva disciplina di Vigilanza.

### 1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia oggetto del presente Regolamento è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - ▶ articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - ▶ articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della Banca o del gruppo Bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
  - ▶ articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
  - ▶ articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
  - ▶ articolo 136, comma 1, in base al quale chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i

componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi Bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB.

Assumono anche rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Banca o di altra società del gruppo Bancario, con gli esponenti della Banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno Bancario;
- l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza Bancaria", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con

particolare riferimento al "Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.;

- principio contabile internazionale n. 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – Regolamento UE n. 632/2010 del 19 luglio 2010, "Adozione dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – rivisto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 186 del 20 luglio 2010 (di seguito "IAS 24").

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1. PERIMETRO SOGGETTIVO

Rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento i seguenti soggetti:

- **"Parti correlate"**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con la società finanziaria capogruppo:
  - a. l'esponente aziendale, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca e, in particolare, gli amministratori e i sindaci ed includendo anche il direttore generale qualora presente e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

b. il partecipante, per tale intendendosi il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB, disposizioni che, in particolare, prevedono la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia per l'acquisizione a qualsiasi titolo in una Banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

c. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

d. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'**influenza notevole**;

- **“Parti correlate non finanziarie”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e cioè nei casi in cui le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui alle lettere c. e d. del punto precedente che sia società di partecipazioni, qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche;

- **“Soggetti connessi”** a una parte correlata:

a. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

b. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

c. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; ai fini della normativa in oggetto, si considerano “stretti familiari”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

- **“Soggetti collegati”**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la nozione di **“controllo”** è quella individuata ai sensi dell'art. 23 Testo Unico Bancario.

Ai fini del presente Regolamento, per **“influenza notevole”**, si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; in caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole tenendo conto di ogni circostanza rilevante quale, a titolo esemplificativo, essere presenti con propri rappresentanti nell'Organo con funzioni di Gestione o di Controllo dell'impresa partecipata, partecipare alle decisioni di natura strategica, l'esistenza di transazioni di particolare rilevanza.

Il Consigliere Indipendente provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

L'elenco delle parti correlate e dei soggetti connessi, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Consigliere Indipendente, è stato inserito nell'applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Detto elenco viene aggiornato periodicamente ovvero almeno una volta l'anno ed approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Consigliere Indipendente.

Ogni esponente aziendale, identificato nel sopra menzionato elenco, è tenuto a fornire tempestivamente le informazioni che si riferiscono a eventuali modifiche intervenute in relazione ai soggetti connessi e alle partecipazioni detenute.

## 2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Costituiscono operazioni rilevanti ai sensi del presente Regolamento, le transazioni compiute dalla Banca con soggetti collegati di cui al paragrafo 2.1 del presente Regolamento, che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi Bancari", emanate con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia (e successivi aggiornamenti) che recepisce le disposizioni della CRD IV in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Le operazioni con soggetti collegati che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento si distinguono in:

**a) "operazioni di maggiore rilevanza":** rientrano in tale aggregato le operazioni – comprese quelle di acquisizione, fusione e scissione - per le quali almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- l'indice del controvalore (rapporto tra il controvalore dell'operazione ed i Fondi Propri di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare per qualsiasi tipologia di operazione;
- l'indice di rilevanza dell'attivo (rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare nel caso di cessioni ed acquisizioni di partecipazioni e di altre attività;

- l'indice di rilevanza delle passività (rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita ed il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato): da verificare nel caso di acquisizioni di partecipazioni e di altre attività o di rami d'azienda.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, cumula il loro valore.

**b) "operazioni di minore rilevanza":** rientrano in tale aggregato le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

## 2.3. ESENZIONI E DEROGHE

Le procedure previste nel capitolo 3 del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni:

**a) "operazioni di importo esiguo":** per operazioni di importo esiguo ai fini del presente regolamento si intendono quelle il cui controvalore non sia superiore all'importo di 50.000 Euro. A cura dell'Area Crediti, mediante utilizzo dei dati forniti dallo specifico applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, viene predisposta con periodicità annuale, una relazione contenente i dettagli delle singole operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione e del relativo ammontare che sarà trasmessa ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, previa verifica della Funzione Risk Management.

**b) "operazioni ordinarie":** rientrano in tale aggregato, le operazioni con soggetti collegati rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo conto dei seguenti fattori:

- riconducibilità all'ordinaria attività,
- oggettività delle condizioni,
- semplicità dello schema economico-contrattuale,
- contenuta rilevanza quantitativa,
- tipologia della controparte in relazione all'operazione conclusa,

- la tempistica.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” quelle che sono delegate in via ordinaria alle strutture operative della Banca e riportate nei listini standard vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo e con specifico riferimento all’attuale operatività della Banca, sono riconducibili tra le “operazioni ordinarie” come più sopra definite e sempre che sussistano i requisiti sopra evidenziati:

- l’apertura di conti correnti di corrispondenza non affidati;
- le operazioni di Leasing di importo unitario inferiore a Euro 20.000;

Al fine di comprovare la classificazione dell’operazione in questo aggregato, la relativa documentazione comprovante il carattere ordinario in riferimento ai criteri formalizzati in via preventiva sopra esposti, deve essere allegata all’operazione stessa e conservata. A cura dell’Area Crediti, mediante utilizzo dei dati forniti dallo specifico applicativo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, viene mantenuta evidenza dei dettagli delle singole operazioni ordinarie come sopra definite e dei relativi importi, individuali e complessivi. Dette evidenze saranno in ogni momento rese disponibili al Consigliere Indipendente anche ai fini di eventuali interventi correttivi. Lo Statuto di Banca Privata Leasing non prevede procedure deliberative per operazioni urgenti.

### 3. PROCESSI DELIBERATIVI

#### 3.1. CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione, ha assegnato apposite deleghe in capo al Consigliere Indipendente: il Consigliere esprime pareri adeguatamente motivati, favorevoli o meno, sulla regolarità formale e sostanziale dell’operazione con soggetti collegati nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Si considerano Amministratori indipendenti, oltre a quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario, quelli che, in riferimento alla singola operazione, non siano

controparte o soggetti collegati ovvero abbiano un interesse ai sensi dell’art. 2391 c.c. A tale proposito lo Statuto della Banca ( art. 19, punto 2 ) prevede: *«Almeno un consigliere di amministrazione deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto dal codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a. e possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 componenti o più, i consiglieri di amministrazione indipendenti devono essere almeno due»*. In caso di presenza di uno o più Amministratori indipendenti questi congiuntamente collaborano tra loro nell’esecuzione dei compiti connessi all’attuazione del presente Regolamento. Nel caso in cui il Consigliere Indipendente sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito del Presidente del Collegio Sindacale.

#### 3.2. FASE PRE-DELIBERATIVA - INFORMATIVA PREVENTIVA

Qualora il responsabile della funzione interna che istruisce l’operazione, attraverso la consultazione del Sistema Informativo o sulla base di ogni informazione documentata in suo possesso, ravvisi la presenza di un soggetto collegato, si astiene dall’esecuzione di detta operazione. In presenza di queste operazioni, sia di maggiore che di minore rilevanza, il responsabile dell’Area Crediti e Tesoreria deve trasmettere agli Amministratori Indipendenti, idonea relazione contenente le informazioni, complete ed adeguate sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la controparte,
- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell’operazione ed il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell’operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all’operazione;



- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Tale relazione può contenere integrazioni e approfondimenti per i diversi profili anche da parte delle altre Funzioni interne competenti. Il Consigliere Indipendente rappresenta al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni in merito evidenziando le problematiche e le carenze eventualmente riscontrate. Se del caso, il Consigliere indipendente può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, della collaborazione delle funzioni interne competenti. Possono inoltre avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese. Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Consigliere Indipendente sarà coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

### 3.3. DELIBERAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico Bancario) in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento. Le operazioni riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B. sono sempre deliberate con le formalità previste dalla citata norma: deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Il Consigliere Indipendente deve esprimere al Consiglio di Amministrazione il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al

compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione, eventualmente rappresentando al Consiglio le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Il parere favorevole al compimento dell'operazione può anche essere subordinato al rispetto ed alla concreta esecuzione di uno o più adempimenti espressamente e puntualmente indicati. In caso di parere condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente per garantire il rispetto degli adempimenti richiesti. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- al rispetto dei limiti prudenziali previsti dalla normativa;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

La delibera inoltre deve contenere l'esito della verifica inerente il rispetto dei limiti previsti per il cumulo delle operazioni. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito all'approvazione dell'operazione. Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Consigliere Indipendente, dovrà essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a portare a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, almeno annualmente, le operazioni compiute sulle quali il Consigliere Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi. Eventuali passaggi a perdita / sofferenza, nonché eventuali accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali relativi ad operazioni con

soggetti collegati sia di maggiore che di minore rilevanza dovranno essere preventivamente sottoposti al Consigliere Indipendente che dovrà formulare un parere in merito. L'operazione verrà quindi sottoposta al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni del caso. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a portare a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, almeno annualmente, gli eventuali passaggi a perdita / sofferenza e gli accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali relativi ad operazioni con soggetti collegati deliberati.

### 3.4. DELIBERE QUADRO

Operazioni omogenee e sufficientemente determinate, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate nel rispetto di tutte le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2. In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole deliberative previste negli articoli precedenti. Le delibere quadro devono concernere operazioni sufficientemente determinate riportando il prevedibile ammontare massimo delle stesse e le motivazioni delle condizioni previste; possono essere riferite a:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro", ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa

informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

### 3.5. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 136 TUB

Le operazioni con soggetti collegati che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, sono sempre deliberate con le formalità previste dalla citata norma (deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale), fermi restando altresì gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.). Per le operazioni di maggiore rilevanza, il Consigliere Indipendente è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato e tempestivo, con facoltà per lo stesso di richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

### 3.6. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea dei Soci o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

### 3.7. PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Consigliere Indipendente. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta con particolare riferimento all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato nonché dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Consigliere Indipendente, non appena deliberate sono singolarmente trasmesse dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale accompagnate da tutta la relativa documentazione; con periodicità almeno annuale sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci. Per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza i pareri formulati dal Consigliere Indipendente sono vincolanti e pertanto non si applica quanto descritto nel presente paragrafo.

### 3.8. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE

Il rispetto delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento è verificato dalla Funzione Compliance che è responsabile in merito all'esistenza e all'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. La Funzione Compliance in caso di anomalie rilevate informa prontamente gli Organi Sociali. Le verifiche sulla conformità delle procedure deliberative sono indicate nel Piano di Lavoro della Funzione Compliance

## 4. OPERAZIONI EX ART 136 TUB E 2391 CC

### 4.1. OPERAZIONI EX ART 136 DEL TESTO UNICO BANCARIO

Ai sensi dell'art. 136 del TUB, i soggetti che possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca all'interno della quale svolgono "funzioni di amministrazione, direzione e controllo" sono gli esponenti aziendali, così come definiti per il perimetro dei Soggetti Collegati al capitolo 2. La disciplina è applicata ai rapporti contrattuali fra la Banca e il proprio esponente aziendale e, quindi, agli atti di compravendita e alle obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, direttamente o indirettamente contratte dall'esponente, in relazione alle quali la Banca assume una posizione di rischio. Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli incarichi professionali conferiti agli stessi esponenti;
- le obbligazioni che sono contratte da società controllate dall'esponente aziendale;
- i casi in cui l'obbligato o il contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando l'obbligato o il contraente sia una:
  - ▶ società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
  - ▶ società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
  - ▶ società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.
- le altre obbligazioni "indirette" ovvero identificando le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i

chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente. In tal senso, sono da ritenersi prudenzialmente obbligazioni indirette tutte le casistiche di assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura nonché la sottoscrizione di atti di compravendita nei confronti degli stretti familiari dell'esponente aziendale così come definiti nel capitolo 2.

Non rientrano, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

Alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB ed in un'ottica di razionalizzazione delle casistiche ricadenti nel conflitto d'interessi, tutti i casi ricadenti all'interno della normativa dell'art. 136 TUB possono essere collocati sostanzialmente all'interno del perimetro delle Disposizioni di Vigilanza sui Soggetti Collegati.

## 4.2. ITER DELIBERATIVO

Il Consiglio di Amministrazione delibera la richiesta di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita da parte dell'esponente aziendale all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori. L'Amministratore e/o il Sindaco interessato si astiene, allontanandosi dalla seduta, dal prendere parte alle deliberazioni concernenti le obbligazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente contratte con la Banca. Una volta eletto/ nominato/ cooptato/ subentrato, l'esponente aziendale entro la prima

riunione del Consiglio di Amministrazione utile e, comunque, prima dell'assunzione di qualsiasi deliberazione avente contenuto patrimoniale, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione se egli controlla società. L'esponente aziendale è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso di acquisizione di partecipazioni di controllo o di modifica della situazione precedentemente comunicata. Al Consiglio di Amministrazione è demandata la valutazione se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente coinvolto; lo stesso deve rendere edotto il Consiglio della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari. La decisione in ordine alle operazioni della specie di cui sopra deve essere assunta in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega. Pertanto, l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette di esponenti aziendali dovrà sempre trovare fondamento in una deliberazione consiliare assunta con le modalità sopra indicate. Sia le posizioni affidate che quelle non affidate in capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, non devono presentare sconfinamenti di alcun genere ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato.

## 4.3. OPERAZIONI EX ART. 2391 DEL CODICE CIVILE

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

In particolare, l'art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione (atti e contratti di gestione dell'impresa, operazioni di gestione interna come il conferimento delle deleghe) nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'Amministratore della Banca in una specifica operazione societaria, determina una fattispecie di interessi degli Amministratori. Gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) della Banca sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca stessa, sia quando è coinvolto l'interesse dello stesso Amministratore sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Amministratore stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- economica (ad esempio, Amministratore socio e/o Amministratore di società di persone, Amministratore Sindaco revisore di società di capitali, terzo debitore/creditore dell'Amministratore);
- familiare (ad esempio, parenti ed affini entro il secondo grado);
- professionale (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore svolge un'attività professionale in forma sistemica).

Il presente Regolamento amplia le fattispecie di interessi anche nei confronti dei Sindaci della Banca, in relazione alle erogazioni di credito nonché alle obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale. Dal punto di vista dei soggetti "riconducibili" agli Amministratori e Sindaci, coinvolti dall'art. 2391 c.c., oltre ai casi ricadenti anche nelle altre due normative (art. 136 TUB e Disposizioni di Vigilanza), sono da considerare, se debitamente comunicati, quanto meno:

- i parenti entro il secondo grado nonché gli affini fino al secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale; in questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco (art. 136 TUB);
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca

al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

## 5. LIMITI E CONTROLLI

### 5.1. LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti, riferiti all'ammontare dell'ultimo dato dei Fondi Propri di Vigilanza della Banca approvato, così come stabiliti dall'autorità di Vigilanza con riferimento alle diverse tipologie di parti correlate ("**parti correlate non finanziarie**" e altre "**parti correlate**") ed ai relativi soggetti connessi. I limiti attualmente previsti dalla normativa di Vigilanza sono i seguenti:

- (1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi
  - a. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
    - ▶ un esponente aziendale;
    - ▶ un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  - b. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
    - ▶ un partecipante diverso da quelli *sub a.*;
    - ▶ un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - c. 15 per cento negli altri casi.

- (2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi
- d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
- ▶ un esponente aziendale;
- e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
- ▶ un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:
- ▶ un partecipante diverso da quelli *sub e.*;
  - ▶ un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g. 20 per cento negli altri casi.

## 5.2. MODALITÀ DI CALCOLO

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri di Vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

## 5.3. MONITORAGGIO EX-ANTE DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

Nel processo di valutazione dell'operazione, la funzione proponente l'operazione dovrà sempre verificare se l'esposizione nei confronti del soggetto collegato superi i limiti definiti di cui sopra. Il responsabile dell'area Crediti ed il responsabile della funzione Risk Management vengono informati dell'operazione e verificano anch'essi l'esposizione del soggetto collegato. L'esito della verifica dovrà essere esplicitato nella relazione predisposta per il Consigliere Indipendente nonché risultare in tutta la documentazione inerente la delibera.

## 5.4. MONITORAGGIO NEL CONTINUO DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati dovrà essere garantito in via continuativa. In particolare vengono monitorate le seguenti casistiche:

- assunzione della qualità di soggetto collegato successivamente all'apertura dei rapporti: l'area Crediti dovrà tempestivamente effettuare una segnalazione alla funzione Risk Management, inserendo contestualmente l'anagrafica nello specifico applicativo per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- diminuzione dei Fondi Propri di Vigilanza: la Funzione Risk Management dovrà informare il responsabile dell'area Crediti e segnalare prontamente al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery tale casistica.

Il responsabile dell'area Crediti predisponde, con frequenza almeno trimestrale:

- un prospetto riepilogativo dell'esposizione complessiva della Banca nei confronti dei soggetti collegati;
- un prospetto riepilogativo delle operazioni verso i soggetti collegati.



Il responsabile della funzione Risk Management comunica, con frequenza almeno trimestrale, ai responsabili di Area e di Ufficio l'elenco aggiornato dei soggetti rilevanti. Inoltre, la funzione Risk Management è responsabile della verifica del rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati. Nel caso in cui si verifichi una eccedenza, la funzione Risk Management dovrà immediatamente rappresentare la situazione al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery, che attiverà le competenti funzioni per la predisposizione di un piano di rientro. Il piano di rientro dovrà essere approvato entro 45 giorni dal superamento del limite dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il piano di rientro sarà trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. Le Funzioni proponenti del quadro invieranno con cadenza semestrale un flusso informativo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale contenente il rendiconto dell'utilizzo del plafond previsto dalle singole delibere quadro di rispettiva competenza.

## 5.5. OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Gli esponenti aziendali, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca e, in particolare, gli amministratori, i sindaci, includendo anche il direttore generale qualora presente e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale come definiti nel paragrafo 2.1 del presente Regolamento trasmettono al Consiglio di Amministrazione della Banca un'attestazione in merito alle società o alle imprese nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Banca di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma. La Banca provvederà a censire le parti correlate e i soggetti connessi in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti, acquisendo le opportune informazioni. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza

che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. Con cadenza annuale vengono inviate ai soggetti interessati le schede di rispettiva competenza affinché gli stessi possano effettuare sulle posizioni a loro riconducibili un puntuale controllo. Tutte le posizioni cointestate nelle quali almeno uno dei soggetti interessati risulta essere una posizione rientrante nel novero dei soggetti collegati, sono da considerare rilevanti ai fini del presente Regolamento. Le anagrafiche di tutte le parti correlate e dei soggetti ad esse connessi, sono inserite a cura dell'Area Crediti nell'applicativo per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

## 5.6. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLE FUNZIONI INTERNE

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di garantire l'attuazione in Banca della normativa di Vigilanza in tema di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"; vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento; provvede ad introdurre le eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie. Il Consigliere Indipendente ha la responsabilità di supportare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e le Funzioni interne in materia di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, di valutare la coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali e di proporre gli eventuali opportuni interventi. La Funzione di Compliance verifica la conformità delle procedure adottate alla normativa di riferimento e il Collegio Sindacale effettua le proprie verifiche, vigilando sull'osservanza della vigente normativa e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ. .

A tal fine il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. Il Collegio Sindacale viene anche informato circa le operazioni di minore rilevanza deliberate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere negativo del Consigliere Indipendente nonché delle operazioni di maggiore rilevanza non deliberate a motivo dei pareri negativi formulati dal Consigliere Indipendente. Il Responsabile della Funzione interna che istruisce una operazione o una transazione ha il compito di verificare l'esistenza di rapporti con la controparte riconducibili

all'ambito di applicazione del presente Regolamento, attraverso la consultazione della base dati del Sistema Informativo o sulla base di ogni informazione documentata in suo possesso. Verificata l'esistenza di rapporti riconducibili all'ambito di applicazione del presente Regolamento, dovrà attenersi a quanto stabilito dal precedente paragrafo 3.2. Il responsabile dell'Area Crediti, come controllo di I livello, e la funzione Risk Management, come controllo di II livello, sono responsabili del monitoraggio continuativo dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e di verificare il rispetto dei limiti prudenziali, trasmettendo immediata segnalazione delle eventuali eccedenze al Comitato Rischi e ALM e Comitato di Recovery. La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle disposizioni interne e ne riferisce anche nella propria relazione annuale di Compliance. Le verifiche sulla conformità delle procedure deliberative, così come previsto dal precedente paragrafo 3.8, sono indicate nel Piano di Lavoro della Funzione Compliance.

## 6. DISPOSIZIONI FINALI

### 6.1. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale nonché ogniqualvolta vengano introdotte modifiche alle normative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le Procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati e le eventuali successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della Banca. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si dovrà fare riferimento alla vigente normativa di Vigilanza.